



SANI ZANGRANDO
A V V O C A T I

Agrivoltaico e procedure autorizzative



Avv. Erika Mussetti e Avv. Gianluca Zunino

e.mussetti@sazalex.com – g.zunino@sazalex.com

30 ottobre 2024

Panorama normativo

Il panorama normativo in tema di autorizzazione di impianti FER è in costante evoluzione.



D.L. Agricoltura

- Articolo 5
- Il divieto non si applica agli agrivoltaici c.d. avanzati

D.M. Aree Idonee

- Fa salvo quanto previsto dall'articolo 5 del D.L. Agricoltura
- Ripartisce fra le diverse Regioni e Province autonome le quote di potenza di impianti FER installabili
- Detta i criteri per l'individuazione delle aree idonee da parte delle Regioni

Testo Unico FER

- É ora al vaglio delle Commissioni Parlamentari: il termine ultimo per la definitiva approvazione del Decreto Legislativo è fissato al 26 novembre 2024
- Individua i principali regimi amministrativi per l'autorizzazione di impianti FER



D.L. Agricoltura

All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, **in zone classificate agricole** dai piani urbanistici vigenti, e' consentita esclusivamente nelle aree di cui **alle lettere a)**, limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti gia' installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, **c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8.**

Il primo periodo **non si applica** nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunita' energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonche' in caso di **progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.».

2. Le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale **gia' avviate** alla data di entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi della normativa previgente.

Agrivoltaici avanzati vs agrivoltaici semplici

Nel caso in cui non si ricada in una delle ipotesi di area idonea citate nel DL Agricoltura, sarà possibile realizzare in area agricola solo impianti agrovoltaici “avanzati”:

- essendo impianti sopraelevati, non intaccano l'attività agricola e riservano una maggiore attenzione alla tutela del consumo del suolo rispetto ad un impianto fotovoltaico tradizionale e, per questo, risultano in linea con l'intento perseguito dal legislatore con l'emanazione del DL Agricoltura (i.e. tutelare il settore agricolo potenzialmente «minacciato» dall'installazione di impianti a terra che ne limiterebbero l'esercizio delle attività tipiche)
- Rientrano tra «i progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)»
- Confermato anche ufficialmente in risposta a interrogazione parlamentare n. 3-01225

Titoli autorizzativi

Art. 4 del D.Lgs. 28/2011: «I regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili sono regolati dai seguenti articoli, secondo un criterio di proporzionalità:

- a) comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 11;
- b) dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis;
- c) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6;
- d) autorizzazione unica di cui all'articolo 5.»

PAS

Art. 6 D.Lgs. 28/2011

Agrivoltaico avanzato entro 3 km da aree a destinazione industriale, senza limiti di potenza
Impianti in area idonea con potenza < 12 MW

Necessaria sussistenza dei requisiti generali per la presentazione della PAS (e.g., compatibilità dell'intervento con lo strumento urbanistico, disponibilità delle aree etc.)

A.U.

Art. 12 D.Lgs. 387/2003

Applicabile in tutte le ipotesi in cui non ci sono i requisiti per procedere con PAS o con DILA

Possibile procedere con espropri per la parte delle opere di connessione.

DILA

Art. 6bis D.Lgs. 28/2011

Impianti in area idonea con potenza < 1MW

Titolo eliminato nel T.U. FER

Procedure ambientali

L'art. **47, comma 11-bis, del D.L. 13/2023** ha incrementato le soglie di potenza degli impianti fotovoltaici, superate le quali essi sono assoggettati alle procedure di VIA statale o di verifica di assoggettabilità a VIA da parte delle Regioni.

-
- l'impianto si trovi nelle **aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199**, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;
 - l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010".

-
- Potenza < **12 MW** → esenzione da procedura ambientale
 - **12 MW** < Potenza < **25 MW** → Screening VIA regionale
 - Potenza > **25 MW** → VIA Statale

NB: resta salva l'applicazione del DM 30 marzo 2015 per dimezzamento soglia.

Testo Unico FER

- il Parlamento ha delegato al Governo l'adozione di uno o più Decreti Legislativi al fine di razionalizzare, riordinare e semplificare la normativa in tema di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
 - Lo schema di decreto legislativo è ora al vaglio delle Commissioni Parlamentari: il termine ultimo per la definitiva approvazione del Decreto Legislativo è fissato al 26 novembre 2024.
-
- L'articolo 6 prevede solo tre procedure amministrative per la realizzazione degli impianti fer: **attività libera, procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica**. Per ogni procedura citata, negli allegati A, B e C allo Schema di decreto, vengono specificamente elencati gli interventi realizzabili per ogni categoria citata
 - Tra i regimi amministrativi previsti per l'autorizzazione degli impianti FER **non** è più contemplata la dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA)
 - lo Schema di decreto fa salva l'acquisizione del **titolo edilizio di cui al DPR 380/2001** per la realizzazione degli interventi (cfr. art. 1): previsione del tutto in contrasto con lo spirito di semplificazione del decreto, dal momento che impone un ulteriore onere in capo ai proponenti
 - Auspicabile una maggior chiarezza nella definizione di impianto agrivoltaico → conferma che anche l'agrivoltaico semplice possa essere incluso tra le eccezioni al divieto previste dal DL Agricoltura. Ciò soprattutto nel caso in cui le colture previste sull'area siano compatibili con tale configurazione.



Il D.M. MASE 21.6.2024 (Decreto Aree Idonee): gli obiettivi

Con Decreto Ministeriale del 21.6.2024, recante “*Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*” viene data attuazione all'art. 20 del D.lgs. n. 199/2021, che demandava ad un Decreto Ministeriale di stabilire principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti FER.

Gli **obiettivi**:

- Individuare per ogni Regione/Provincia Autonoma i *target* di potenza aggiuntiva da installare entro il 2030 (complessivamente 80 GW in più rispetto a quelli risultanti al 31.12.2020) per rispettare gli obiettivi PNIEC;
- dettare criteri/principi omogenei per l'individuazione da parte delle Regioni/Province Autonome delle aree idonee; principi cui queste avrebbero dovuto dare attuazione entro 180 giorni;
- recepire, comunque, quanto previsto dal D.l. Agricoltura in materia di divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra su aree agricole (art. 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199).



I principi che orientano le Regioni nell'individuare le aree idonee, secondo il D.M. 21.6.2024

- Privilegiare l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
- Avvalersi della possibilità di classificare le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto;
- Avvalersi della possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8 del D.lgs. n. 199/2021;
- Viene lasciato alle Regione un certo spazio libero d'azione, fermo restando che: (i) sono aree non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. n. 42/2004; (ii) le Regioni possono dichiarare non idonee anche le aree ricomprese nel perimetro di tutti gli altri beni sottoposti a tutela e stabilire fasce di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto, fino a un massimo di 7 chilometri.

La normativa regionale in materia di impianti su aree agricole: alcune ipotesi

1) Regione Lombardia: la D.G.R. n. 2783/2024

Con la D.G.R. n. 2783/2024 del 15.7.2024 la Regione ha approvato gli *«indirizzi in merito all'installazione di impianti agrivoltaici nelle aree agricole»*. Questi indirizzi integrano (con specifico riferimento agli impianti agrivoltaici) i criteri tecnici *«indicativi»* ricavabili dall'Allegato 13 del PREAC, che *«le Amministrazioni procedenti al rilascio del titolo autorizzativo per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili sono invitate a considerare nell'ambito dell'iter istruttorio»*

I **punti salienti** della D.G.R. n. 2783/2024,

A) Divisione dei terreni agricoli in categorie:

- Categoria A - Terreni agricoli caratterizzati da produzioni agroalimentari di particolare qualità e tipicità (territori DOC e IGP). Rispetto a questi, la realizzazione degli impianti nelle forme dell'agrivoltaico avanzato è vista come la soluzione da preferirsi;
- Categoria B - Comprende le restanti aree agricole del territorio che a loro volta si suddividono:
 - Categoria B1 - Aree interessate da produzioni specifiche (risaie, vigneti, frutteti...): coltivazioni di tipo intensivo che concorrono alla produzione nazionale con prodotti di elevato pregio e qualità;
 - Categoria B2 - Altre aree non ricadenti nella precedente categoria (in sostanza seminativi)



B) Indicazione (i) della documentazione da allegare all'istanza di rilascio del titolo abilitativo (relazione agronomica che descriva le caratteristiche del sistema agrario interessato dal progetto, piano colturale post realizzazione dell'impianto agrivoltaico, analisi economiche) e (ii) relazioni di monitoraggio che attestino la produzione/resa dell'area agricola durante la fase di esercizio dell'impianto

C) Requisiti da valutare prima del rilascio del titolo autorizzativo *«per non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale, garantendo, al contempo, una efficiente produzione energetica»:*

- Non più del 40% della superficie agricola utilizzata (SAU) nella disponibilità del proponente deve essere occupata da sistemi agrivoltaici e almeno il 70% della SAU deve essere effettivamente destinata all'attività agricola, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA);
- Verificare l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica secondo i criteri dettati per accertare la resa agronomica del fondo pre- e post-installazione e la producibilità minima dell'impianto;
- Verificare la continuità dell'attività agricola durante la fase di esercizio dell'impianto;
- Verificare i requisiti soggettivi di chi richiede il titolo abilitativo: (i) Impresa agricola singola/in forma societaria, che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione; (ii) Società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo d'azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriali, salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia»



2) Regione Piemonte: le DD.GG.RR. del 31.7.2023 e del 23.10.2023

La D.G.R. n. 58- 7356 approva le indicazioni sull'installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il D.lgs. n. 199/2021.

Con esse si intendono le aree agricole (secondo la classificazione urbanistica dell'art. 2 co, 1 lett. E) del D.M. n. 1444/68) riconducibili:

- Alle aree individuate dai disciplinari delle produzioni agricole vegetali come D.O.P., I.G.P., D.O.C. e D.O.C.G.;
- Ai terreni agricoli e naturali ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo nella "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte", adottata con DGR n. 75-1148 del 30.10.2010.

Nelle aree agricole di cui sopra è consentita unicamente l'installazione di impianti fotovoltaici di tipo agrivoltaico.



Con impianto agrivoltaico si intende (Allegato A, punto 3) qualsiasi impianto fotovoltaico installato su area agricola che:

- a) risponda ai requisiti di cui all'art. 65 comma 1-quinquies del d.l. 1/2012;
- b) rispetti il principio di continuità, che consiste nel mantenimento di almeno il 70% del valore della produzione agricola negli ultimi cinque anni produttivi;
- c) non danneggi le sistemazioni agrarie preesistenti né i canali irrigui («le infrastrutture irrigue a basso consumo idrico realizzate con finanziamento pubblico») presenti sui terreni interessati dall'impianto.

Con successiva Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2023, n. 26-7599 è stato specificato che i criteri di cui sopra non trovano applicazione ai procedimenti abilitativi già conclusi né a quelli rispetto ai quali il proponente alla stessa data abbia acquisito ed esplicitamente accettato il preventivo per la connessione redatto dal gestore di rete.



3) Regione Emilia – Romagna: la D.A.L. n. 125 del 23.5.2023

La Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 125 del 23.5.2023 introduce i criteri localizzativi regionali per gli impianti fotovoltaici, dettando disposizioni specifiche per gli impianti in aree agricole.

La Delibera definisce in quale misura sia possibile realizzare impianti fotovoltaici nelle aree agricole stabilendo che:

- Nelle aree agricole considerate idonee *ope legis* di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-ter del D.lgs. n. 199 del 2021 gli impianti possono interessare il 100% delle aree agricole (da leggere alla luce del DL Agricoltura);
- Nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate, sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati (con D.G.R. n. 693/2024 sono stati stabiliti i criteri per individuare le aree interessate da produzioni certificate) e a condizione che la proiezione a terra dei pannelli e delle strutture di sostegno, nella loro maggiore estensione, non superi la misura massima del 10% delle aree nella disponibilità del richiedente;
- Nelle aree agricole di cui all'art. 20, co. 8, lett. c-quater, del D. lgs. n. 199 del 2021, nonché in quelle non dichiarate idonee dalla legislazione statale vigente, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla lettera B), punto 7, dell'Allegato I della D.A.L. n. 28 del 2010 e dette aree sono considerate idonee a condizione che l'impianto occupi una superficie non superiore al 10% delle particelle catastali contigue nella disponibilità del richiedente.



SANI ZANGRANDO
A V V O C A T I



Avv. Erika Mussetti – Avv. Gianluca Zunino
e.mussetti@sazalex.com – g.zunino@sazalex.com